



# CITTÀ DI GALATINA

Provincia di Lecce

## DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Via Monte Bianco, 20 - 73013 Galatina (Le)

C.F. 80008170757 - PEC: [protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it)

\*\*\*\*\*

Galatina, data del protocollo

Protocollo n°: **0036836 del 02-08-2022**

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE  
AMBIENTALE

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

c.a. Dott. Giorgio PICCINNO

[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

NEW SOLAR WHITE S.r.l.

[new.solar.white@pec.it](mailto:new.solar.white@pec.it)

OGGETTO: NEW SOLAR WHITE S.r.l. - P.A.U.R. inerente la Realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale di 28,280 MWp, denominato "Molinari", in località Molinari nel Comune di Galatina (LE) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta. Conferenza di Servizi del 02.08.2022. Parere.

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, in riscontro alla nota prot. n. 0029168 del 22.07.2022, acquisita al protocollo comunale n. 0035384 del 22.07.2022, con la quale codesta Provincia ha convocato per il giorno 02.08.2022 la conferenza di servizi decisoria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si rappresenta quanto segue:

Il Comune di Galatina è dotato di "Regolamento Comunale recante norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Galatina", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 08.10.2010.

Detto regolamento (che ad ogni buon conto si allega), all'art. 5, prescrive che «l'area asservita all'intervento deve risultare estesa almeno il doppio della superficie radiante (captante), con riferimento e con le precisazioni di cui al precedente art. 4».

In proposito si rileva (elaborato "EG\_4.4\_00\_INQUADRAMENTO CATASTALE DELL'IMPIANTO E PIANO PARTICELLARE") che la superficie radiante dei moduli in progetto è pari a 133.797,89 mq., mentre la superficie catastale complessivamente impegnata è pari a 493.858,00 mq., con un rapporto tra la prima e la seconda misura pari al 27%, inferiore quindi al 50%, per cui il progetto è conforme alle previsioni del regolamento comunale che trova applicazione nel caso di specie.

Con riferimento alle limitazioni previste dall'art. 9 del citato regolamento comunale, in relazione alle distanze minime da rispettare dalle zone classificate come E1 (m. 200) e dal limite dell'ambito urbano (m. 300), che nella fattispecie risulta essere quello della frazione di Collemeto, non vi sono interferenze.

Con riferimento alle limitazioni previste dall'art. 8, comma 3, del citato regolamento comunale, in relazione alla esclusione prevista - per impianti fotovoltaici - delle aree classificate "A3" dal PUG (edifici e le loro pertinenze di valore storico testimoniale esterni al centro abitato), si rileva la presenza, al margine dell'impianto in progetto, della Masseria Molinari, non censita tra gli "ambiti distinti" del PUG (tav. 4.2), ma comunque tipizzata come tale nella tavola 4.2.3 (PUTT/P Ambiti territoriali distinti, centro-ovest scala 1:5.000). Si precisa che i moduli captanti non potranno essere installati all'interno dell'area di pertinenza della masseria, come graficamente individuata con retino "rosso punteggiato" in detto elaborato, che si allega.

Infine, con riferimento al limite massimo della superficie territoriale occupabile da impianti fotovoltaici (previsto dall'art. 10 del citato regolamento comunale), pari al 4,7% dell'intero territorio comunale e quindi corrispondente ad un'area massima di Ha 383,61, si precisa che, allo stato, in base alla documentazione in atti, risultano ancora disponibili circa 71,45 Ha, superficie superiore a quella che l'impianto in progetto prevede di occupare, pari a Ha 49,385.

**La presente sostituisce la precedente nota del sottoscritto prot. n. 36707 del 01.08.2022.**

Il Dirigente  
Direzione Territorio e Qualità Urbana  
Arch. Nicola MIGLIETTA

Allegati:

- Regolamento Comunale recante norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Galatina;
- P.U.G. - Tav. 4.2) PUTT/P Ambiti territoriali distinti, Legenda;
- P.U.G. - Tav. 4.2.3) PUTT/P Ambiti territoriali distinti, centro-ovest (scala 1:5.000).



**Città di Galatina**

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **RECANTE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO DI GALATINA**

(approvato con Deliberazione C.C. n. 39 del 08.10.2010)

## **INDICE**

CAPO I – Generalità

CAPO II – Requisiti e limitazioni

CAPO III – Prescrizioni urbanistiche e dismissioni

CAPO IV – Disposizioni transitorie e finali



## CAPO I

### GENERALITÀ

#### Articolo 1

Il Comune di Galatina tutela l'ambiente, sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto durante le successive trasformazioni storiche apportate dall'uomo.

Ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione

(dall'art. 3.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale di Galatina).

#### Articolo 2

Il Comune di Galatina prende atto che:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n° 387 si propone di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e alternative, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- la pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è sancita dall'art. 12 del medesimo D. Lgs. N° 387/03, ivi comprese le infrastrutture necessarie alla costruzione e alla conduzione dei medesimi impianti;
- la costruzione e la conduzione degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come tutti gli interventi di rifacimento, e le infrastrutture connesse sono soggette ad una autorizzazione unica (A.U.), rilasciata dalla Regione Puglia, nel rispetto delle normative vigenti;
- l'installazione degli impianti di energia rinnovabile è regolata dalla Legge 24 dicembre 2007 n° 244, la quale stabilisce che, se la potenza degli impianti è inferiore ai valori riportati nella **Tabella 1**, agli impianti medesimi si applica la disciplina della DIA (Denuncia Inizio Attività), nelle modalità previste dal DPR 6 giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni;

**TABELLA 1**

FONTE ENERGETICA	SOGLIA SUPERIORE
EOLICA	<b>60 KW</b>
SOLARE FOTOVOLTAICA	<b>20KW</b>
IDRAULICA	<b>100 KW</b>
BIOMASSA	<b>200 KW</b>
GAS DI DISCARICA E BIOGAS	<b>250 KW</b>

- la stessa materia è stata normata dalla Regione Puglia tramite la L.R. 21.10.08, n° 31, che resta in vigore nelle parti non dichiarate illegittime dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 22.03.2010 (v. allegato);
- nella DIA i proponenti privati sono tenuti a dichiarare di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'intera realizzazione dell'intervento, ai sensi e per gli effetti del

DPR 14.11.02, n° 313 e del DPR 28.12.2000, n° 445.

Inoltre il **Decreto Ministero per lo sviluppo economico 10 settembre 2010** (GU 18 settembre 2010 n. 219) *Testo vigente dal 03-10-2010* – “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ha stabilito all’art. 12 quanto segue:

#### **FOTOVOLTAICO**

12.1. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#)):

i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

ii. la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'[articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008](#);

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, lettera d\) del D.P.R. n. 380 del 2001 \(4\)](#)):

i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;

ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;

iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al [decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#).

12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'[articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010](#) che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010):

i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;

ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2, lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al [D.Lgs. n. 387 del 2003](#), come introdotta dall'[articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007](#).

#### **IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**

12.3. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:

a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'[articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009](#)):

i. operanti in assetto cogenerativo;

ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);

b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'[articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a\) del D.P.R. n. 380 del 2001](#)):

i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'[articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009](#)):

i. operanti in assetto cogenerativo;

ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;

b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4, lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla Tabella A allegata al [D.Lgs. n. 387 del 2003](#), come introdotta dall'[articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007](#).

## **EOLICO**

12.5. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115](#)):

i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'[articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008](#);

b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

iii. sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;

iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.

12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al [D.Lgs. n. 387 del 2003](#), come introdotta dall'[articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007](#).

b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5, lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.

## **IDROELETTRICO E GEOTERMoeLETTRICO**

12.7. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'[articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a\) del D.P.R. n. 380 del 2001](#)):

i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione.

12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alla soglia indicate alla Tabella A allegata al [D.Lgs. n. 387 del 2003](#), come introdotta dall'[articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007](#).

12.9. I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella tabella 1 allegata.

**TABELLA SINOTTICA**

FONTE	RIF.	CONDIZIONI DA RISPETTARE			REGIME URBANISTICO/EDILIZIO
		MODALITA' OPERATIVE/DI INSTALLAZIONE	ULTERIORI CONDIZIONI	POTENZA	
FOTOVOLTAICA	12.1	i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;	gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del <a href="#">decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</a> e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall' <a href="#">articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008</a>	-	COMUNICAZIONE
		ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato			
	12.1	i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze	realizzati al di fuori della zona A, di cui al <a href="#">decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444</a>	0-200 kW	COMUNICAZIONE
	12.2	i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;		-	DIA
		ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	nessuna		
	12.2	nessuna	nessuna	0-20 kW	DIA
		operanti in assetto cogenerativo	nessuna	0-50 kW	COMUNICAZIONE
BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS	12.3	i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	COMUNICAZIONE
	12.4	operanti in assetto cogenerativo	nessuna	50-1.000 kWe ovvero a 3.000 kWt	DIA

		alimentati da biomasse	nessuna	0-200 kW	DIA
		alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	nessuna	0-250 kW	DIA
EOLICA	12.5	ii. installati su tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del <a href="#">decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</a> e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall' <a href="#">articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 115 del 2008</a>	-	COMUNICAZIONE
	12.6	nessuna	nessuna	0-60 kW	DIA
IDRAULICA E GEOTERMICA	12.7	impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici	nessuna	0-200 kW	COMUNICAZIONE
	12.8	alimentati da fonte idraulica	nessuna	0-100 kW	DIA

### Articolo 3. Finalità

In applicazione della D.G.R. n° 35/07 e della L.R. 21.10.2008, n° 31, con il presente Regolamento, Il Comune di Galatina disciplina la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW, nonché le opere annesse e le infrastrutture necessarie, allo scopo di favorire il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale, in armonia con gli altri strumenti urbanistici di gestione del territorio di Galatina, in particolare con il PUG (Piano Urbanistico Generale) e con il PEC (Piano Energetico Comunale).

### Articolo 4. Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni, in accordo con la Circolare ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Prot. n° 533/09 del 18/06/09:

1. Impianto fotovoltaico = sistema captante energia solare tramite celle fotovoltaiche idonee alla produzione di energia elettrica, composto da pannelli o moduli fotovoltaici (fissi o mobili) , da uno o più inverter per la conversione della corrente continua in corrente alternata, e altri componenti elettrici di minore entità;
2. Superficie radiante ( $S_{\text{radiante}}$ ) = l'area complessiva dei moduli fotovoltaici (Es: per n moduli uguali,  $S_{\text{radiante}} = n \times S_{\text{modulo}}$ );
3. Superficie dell'impianto ( $S_{\text{impianto}}$ ) = sommatoria delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle superfici di terreno comprese tra le stringhe, dai cavi e cavidotti, dalla

cabina di campo e dalla cabina di consegna a RTN, dalla viabilità interna;

4. Area asservita all'intervento ( $A_{\text{asservita}}$ ) = porzione di superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico come innanzi descritto, che si sviluppa senza soluzione di continuità rispetto all'area utilizzata dallo stesso impianto e destinata esclusivamente ad uso agricolo (Es:  $A_{\text{asservita}} \text{ (mq)} = S_{\text{radiante}} \times 2$ )
5. Area totale di intervento ( $S_{\text{totale}}$ ) = somma della superficie di impianto con l'area asservita (Es:  $S_{\text{totale}} \text{ (mq)} = S_{\text{impianto}} + A_{\text{asservita}}$ )
6. Opere accessorie o connesse = sistema di cavi ed elettrodotti di collegamento, dispositivi di regolazione e controllo, strade di servizio e altre opere minori

## Articolo 5. Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti al presente Regolamento:

- a) Tutti gli Impianti fotovoltaici di qualunque potenza **P installata  $\geq$  a 6 KW.**

Quando questi fossero situati nelle zone agricole del territorio com.le (con esclusione delle zone E1 di massima salvaguardia di cui all'art. 5.2.2 delle NTA del P.U.G. in vigore), l'area asservita all'intervento deve risultare estesa almeno il doppio della superficie radiante (captante), con riferimento e con le precisazioni di cui al precedente art. 4;

## Articolo 6. Esclusione dal limite territoriale di copertura

Non sono ricompresi nel computo e non rientrano nelle limitazioni di cui al successivo art. 10 in ordine alla percentuale di copertura territoriale praticabile le sotto riportate tipologie di impianti, indipendentemente dalla potenza installata:

- gli impianti fotovoltaici situati su edifici e relative pertinenze edilizie, esistenti o da costruire, pubblici o privati, a destinazione civile, industriale, agricola, commerciale o di servizio;

Non sono altresì ricompresi nel computo e non rientrano nelle limitazioni di cui al successivo art. 10:

- gli impianti di produzione energia per autoconsumo installati nelle serre agricole attive da almeno tre anni fino alla potenza max di 30 KW; Per tale tipologia di installazione è necessaria il preventivo parere del competente Ispettorato Agrario Provinciale.

## **CAPO II**

### **REQUISITI E LIMITAZIONI**

#### **Articolo 7. Requisiti**

I soggetti attuatori di impianti fotovoltaici nel territorio comunale di Galatina sono tenuti a stipulare con l'Amministrazione Comunale, preliminarmente all'inizio dei lavori indicati nel titolo abilitativo, una apposita Convenzione disciplinante tempi e le modalità di gestione dell'impianto e della sua dismissione, nonché gli obblighi e le garanzie derivanti dalla sua realizzazione.

E' fatto obbligo di integrare la DIA e/o il titolo abilitativo necessario ad eseguire l'impianto produttivo in argomento con idonea dichiarazione attestante la capacità economica necessaria per la realizzazione dell'intervento medesimo (DPR 8.12.2000) e la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per le società industriali e commerciali (D. Lgs. 163/2006).

E' fatto altresì obbligo ai soggetti attuatori di impianti fotovoltaici nel territorio comunale di Galatina di eseguire adeguate opere di mitigazione dell'impatto ambientale prodotto interventi di valorizzazione e riqualificazione delle aree non interessate direttamente dalle installazioni di moduli.

Tali opere consisteranno prevalentemente nella realizzazione di adeguata vegetazione di filtratura ottica delle installazioni fotovoltaiche da impiantare, attraverso piantumazione di essenze arboree e barriere di verde.

Nelle aree interessate dagli interventi di installazione dovranno comunque in ogni caso essere salvaguardate le specie arboree autoctone di pregio presenti in loco e dovrà essere evitata ogni alterazione idro-geomorfologica dell'esistente, con particolare riferimento a declivi naturali, canali, ecc.

#### **Articolo 8. Aree escluse**

1. Non è consentito l'impianto di pannelli fotovoltaici nelle seguenti zone, come individuate nel PUG vigente:
  - a) Zone omogenee E1 – Zone agricole di massima salvaguardia – così come individuate e descritte dall'art. 5.2.2 delle citate NTA del PUG vigente, essendo consentiti nella stessa zona solo interventi "tesi al recupero dell'attività agricola e alla difesa dell'habitat naturale, mediante salvaguardia delle alberature esistenti e messa a dimora di nuove alberature, manutenzione e ripristino dei sistemi di irreggimentazione delle acque".
  - b) Zona F5 – Attrezzature destinate al tempo libero ed alla qualificazione ambientale - così come individuata all' art. 6.1.5 delle NTA del PUG vigente
2. Zona omogenea A1 – Centro antico – così come individuata e descritta all'art. 4.3.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG vigente, ed in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 4.3.1.2, comma 4 delle medesime NTA del PUG vigente.
3. Relativamente agli edifici ricompresi nelle zone A1, A2, A3, di cui all'art. 4.3.1 e seguenti

delle NTA del P.U.G. è consentita la sola installazione, esclusivamente per autoconsumo, di impianti fotovoltaici a pavimento o sulle superfici interne, tali da non alterare i prospetti e/o le sagome plano volumetriche degli immobili e comunque di Potenza installata  $P \leq 20$  KW;

In tal caso il progetto di installazione dovrà preliminarmente conseguire il parere favorevole della competente Soprintendenza Beni Culturali e dei Settori Tecnici Comunali.

4. Rientrano nella categoria normativa sopra riportata al punto "3" che precede anche gli edifici di culto e loro pertinenze. Per tale fattispecie di edifici e relative pertinenze la possibilità di installazione di pannellature per fotovoltaico resta subordinata alla preventiva valutazione da parte dei settori tecnici comunali e della Soprintendenza Beni Culturali (ove tutelati).

#### **Articolo 9. Limitazioni**

1. È prescritta una fascia di rispetto di ml. 200 dalla Zona E1, ml. 100 dalla zona cimiteriale, di ml. 300 dal limite ambito urbano e ml. 150 dalla vora S. Anna così come perimetrate nel PUG vigente. All'interno delle suddette fasce non è consentito realizzare impianti fotovoltaici, essendo ivi consentiti i soli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata esclusivamente all'autoconsumo;
2. Tutti gli impianti insistenti su suoli provenienti da una unica proprietà, contigui, o che insistano su suoli derivanti dal frazionamento di un lotto maggiore, effettuato nei due anni precedenti alla presentazione della DIA si configurano come unico impianto e pertanto sono soggetti alle procedure previste dalla normativa vigente;
3. L'area asservita all'intervento di impianto fotovoltaico nelle Zone E2, E3, E4 deve rispondere, oltre quanto previsto per legge, ai seguenti requisiti:
  - a) Non deve essere interessata da colture di particolare pregio, come vigneti, frutteti, cereali o arbusti, attive negli ultimi cinque anni;
  - b) Il requisito di cui al punto precedente punto dovrà essere attestato da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura, corredata da rilievo fotografico, ovvero certificata da una perizia giurata da parte di professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto richiesto nei punti a) e b), corredata, anche in tal caso, da idonea documentazione fotografica;
  - c) La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico deve essere destinata esclusivamente ad attività agricola;
  - d) Per quanto riguarda le distanze dei manufatti dai confini, si dovranno rispettare le norme previste negli strumenti urbanistici vigenti e quelle previste al punto 1) del presente articolo;
  - e) La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità (di qualunque tipologia) dovrà essere quella prevista dal Nuovo Codice della Strada, DL 30.04.92 n° 285 e DL 10.09.93 n° 360;
  - f) Il proponente dovrà certificare opportunamente e validamente la proprietà dei suoli su cui intende realizzare l'impianto fotovoltaico;



- g) Le recinzioni dei terreni interessati dall'impianto fotovoltaico dovranno essere realizzate in modo da non creare danno al sistema idrico e ai declivi naturali che consentono il deflusso delle acque meteoriche;
- h) Le medesime recinzioni dovranno essere preferibilmente costituite da strutture leggere, in rete metallica, comunque in maglia larga o a giorno, dotate alla base di varchi per favorire il passaggio della piccola fauna e dell'acqua; i cordoli dovranno essere completamente interrati, le recinzioni dovranno avere una altezza massima di m. 3.00; a tali recinzioni saranno addossate siepi di vario genere per attenuare l'impatto visivo;
- i) Le infrastrutture sul suolo di impianto dovranno essere dimensionate all'ingombro minimo e comunque risultare conformi alle norme regolamentari in vigore;
- j) L'area di impianto potrà essere trattata contro le erbe infestanti solo con mezzi meccanici, essendo tassativamente escluso l'uso di prodotti fitoiatrici classificati nocivi, quali gli erbicidi sistemici e i diserbanti ormonali;
- k) Il lavaggio dei moduli fotovoltaici dovrà essere eseguito esclusivamente a mezzo di prodotti ad elevata biodegradabilità ed a forte diluizione, e le risultanti acque reflue smaltite conformemente alle disposizioni di legge regolanti la materia. E' vietato l'uso di protocolli di lavaggio che possano anche indirettamente provocare l'inquinamento dei terreni e della falda o l'avvelenamento degli animali.

#### **Articolo 10. Limiti territoriali**

1. Il limite massimo della superficie territoriale comunale galatinese occupabile da impianti fotovoltaici (esclusi quelli destinati esclusivamente all'autoconsumo e quelli descritti nell'art. 6 del presente Regolamento) è fissato al 4,7% dell'intero territorio comunale. Tale limite corrisponde ad un'area massima di Ha 383,61 essendo di Ha 8.162 la superficie totale comunale intesa anche convenzionalmente. A tal fine, il Settore Tecnico Comunale competente redige un apposito elenco dei progetti autorizzati e di quelli in istruttoria computando le superfici globalmente impegnate, numerando progressivamente secondo il protocollo le richieste pervenute, rispetto alle quali dovrà decidere se vi è capienza per la realizzazione;
2. Il computo delle superfici ricomprese nei sopracitati Ha 383,61 va effettuato tramite la sommatoria di tutte le aree totali di intervento, così come definite all'art. 4, comma 5;
3. A saturazione della disponibilità della superficie fissata come limite massimo, non risulteranno più accoglieri richieste di realizzazione di impianti fotovoltaici;
4. Concorrono alla soglia del 4,7% della superficie comunale disponibile per impianti fotovoltaici anche i suoli già impegnati (o i cui progetti siano in istruttoria) al momento dell'adozione del presente Regolamento.

### **CAPO III**

#### **Dismissioni**

##### **Articolo 11. Dismissione e ripristino dei luoghi**

Nella apposita convenzione di cui al precedente art. 7, da stipulare con l'Amministrazione comunale, i gestori di impianti fotovoltaici relativamente alla fase di dismissione delle installazioni dovranno specificatamente:

- a) Indicare precisamente gli obblighi a tal riguardo assunti, le garanzie fornite, i tempi e le modalità di espletamento dei lavori di smantellamento e di adeguamento della forestazione;
- b) Assumere l'obbligo della rimozione completa dell'impianto fotovoltaico, ivi comprese le opere accessorie o connesse entro il termine tassativo del 90° giorno dalla effettiva cessazione di produzione di energia elettrica da parte dello stesso impianto;
- c) Assumere l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale, Provinciale e Regionale interessate la data di dismissione dell'impianto entro il 30° giorno dalla effettiva cessazione di produzione di energia elettrica da parte dello stesso impianto;
- d) Assumere l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale, Provinciale e Regionale interessate, entro il 30° giorno, la eventuale cessata produzione di energia da parte dell'impianto fotovoltaico e le cause che l'hanno determinata;
- e) Assumere l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale, Provinciale e Regionale interessate, entro il 10° giorno, l'eventuale cessione dell'attività di produzione e gestione dell'impianto fotovoltaico ad imprese terze. Queste ultime assumono in tal caso tutti gli obblighi a suo tempo assunti dal cedente;
- f) Presentare una fidejussione bancaria o assicurativa di adeguata capienza economica, atta a coprire gli oneri derivanti dalla dismissione dell'impianto e di ripristino e sistemazione dell'originario stato dei luoghi. L'importo di fidejussione sarà non inferiore ad € 5,00 per ogni chilowatt di potenza prodotta dall'impianto fotovoltaico; la fidejussione o la polizza assicurativa sarà svincolata solo dopo il ripristino e la risistemazione dei luoghi, da attestarsi in contraddittorio tra soggetto titolare dell'impianto e Amministrazione Comunale di Galatina.

## **CAPO IV**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Articolo 12. Disposizioni**

1. Il presente Regolamento e le sue disposizioni si applicano ai procedimenti autorizzativi in istruttoria presso gli uffici competenti del comune di Galatina alla data della sua entrata in vigore.
2. Per gli impianti già realizzati nel territorio comunale è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite nel presente regolamento ai seguenti articoli: art. 9, lettere j e k;
3. Nel caso che quanto stabilito dal presente Regolamento confligga con le norme contenute nel PUG (e le sue Norme Tecniche di Attuazione) o nel Regolamento Edilizio Comunale, prevalgono le disposizioni contenute nel PUG (e le sue Norme Tecniche di Attuazione) e nel Regolamento Edilizio Comunale.

#### **Articolo 13. Norma di salvaguardia**

Nel periodo intercorrente tra l'adozione del presente Regolamento con Delibera di Consiglio Comunale e la sua approvazione, il comune di Galatina sospende ogni determinazione sulle istanze di installazione di impianti fotovoltaici che fossero in contrasto con le prescrizioni del P.E.C. e del presente Regolamento.


#### **Articolo 14. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla sua approvazione.









REGIONE PUGLIA  
CITTÀ DI GALATINA  
PROVINCIA DI LECCE

P.U.G.  
PIANO URBANISTICO GENERALE




PUT/P - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI  
(Tavola adeguata alle risultanze della C.A.S. del 18/08/2005)

progettazione  
Ing. Claudio  
CONVERSANO

Tav. 4.2.3

Scala 1:5.000

DATA: Settembre 2005



QUADRO DI UNIONE

COMUNE DI GALATINA - c. 0862 - 0036636 - Unistr - 02/06/2022 - 10:59

